

PROVINCIA DI CHIETI

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA PER L'ATTIVITA' DI CACCIA ALLA VOLPE NEL TERRITORIO ADIBITO A LIBERO ESERCIZIO VENATORIO, PER IL PERIODO DAL 07/01/2013 AL 31/01/2013.

(Approvato con delibera della Giunta Provinciale n.316 del 18.12.2012)

Art. 1

L'uso del cane da seguita dal 07 gennaio 2013 al 31 gennaio 2013 compreso, è consentito per l'attività di caccia alla sola specie Volpe (*Vulpes vulpes*), senza preclusione alcuna, in forma di braccata, nel territorio adibito a libero esercizio venatorio.

Art. 2

Tutti i cacciatori che nel periodo opra menzionato intendono utilizzare il cane da seguita per effettuare braccate di caccia alla Volpe devono necessariamente organizzarsi in squadre e darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Chieti – Settore 7 – Servizio Caccia e Pesca.

Art. 3

Alle battute di caccia alla Volpe, effettuate con cani da seguita, possono partecipare tutti i cacciatori residenti nella Provincia di Chieti, iscritti in uno dei due AA.TT.CC. Provinciali ed organizzati in squadre.

Art. 4

Ogni squadra che intende partecipare alle battute di caccia alla Volpe deve essere composta da un minimo di 4 (quattro) cacciatori ad un massimo di 15 (quindici) e deve avere al suo interno un Capo squadra e un Vice capo squadra entrambi regolarmente iscritti.

Art. 5

Ogni Capo squadra, o suo Vice, deve far pervenire alla Provincia di Chieti – Settore 7 - Servizio Caccia e Pesca l'elenco dei componenti la squadra con indicazione delle giornate e delle località in cui si intende effettuare le battute. La modulistica da utilizzare è quella allegata al presente disciplinare.

Art. 6

Al Capo squadra, o suo Vice, spetta il compito di organizzare e dirigere la squadra, assegnando le relative poste ai vari componenti e sovrintendendo al lavoro dei cani.

I cacciatori, fatto salvo il recupero del capo selvatico di Volpe abbattuto, non devono abbandonare l'area assegnatagli dal Capo squadra fino al segnale di fine battuta.

Lo scovo e l'eventuale inseguimento da parte dei cani, di selvatici diversi dalla Volpe, comporta l'immediata interruzione della battuta e il recupero dei cani.

Art. 7

Alle cacciate deve essere sempre presente un guardia caccia volontario o un agente della Polizia Provinciale.

In mancanza del personale di controllo non è possibile effettuare alcuna battuta di caccia alla Volpe.

È altresì vietata la battuta alla Volpe con un numero inferiore al numero minimo di cacciatori previsto dal precedente art. 4.

Art. 8

La squadra alla fine di tutte le battute effettuate sul territorio libero dovrà comunicare per iscritto alla Provincia di Chieti – Settore 7 - Servizio Caccia e Pesca, il numero delle Volpi abbattute e le località in cui ciò è avvenuto, al fine di poter effettuare la stima dei selvatici abbattuti.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, i cacciatori devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia venatoria nonché a quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale 2012/2013 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 492 del 30/07/2012, successivamente rettificato con determinazione direttoriale n. DH123 del 10/08/2012 e modificato con DGR 671 del 15 ottobre 2012 a seguito dell'ordinanza del TAR L'Aquila n. 274/2012 e ulteriormente modificato con DGR 828 del 04/12/2012 per l'ulteriore recepimento delle direttive ISPRA;